

Una mano tesa dal Tar



Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, fa il punto su una recente sentenza di un Tar che potrebbe riaprire un barlume di speranza dopo la famigerata circolare “agostana” del ministero

Il Tar di Brescia riapre uno spiraglio dopo la drastica pronuncia del Consiglio di Stato.

Il mese di agosto 2016 è stato ricco di provvedimenti giuridici e di decisioni amministrative in materia di armi e munizioni. La recente circolare del ministero dell'Interno del 2 agosto 2016, ancorata a un parere reso in sede consultiva dalla prima sezione del Consiglio di Stato n. 03257/2014 ha fornito *“puntuali indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 43 del Tulpis riguardo la problematica relativa ai motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza di porto d'armi”*. Ma non bisogna arrendersi, bisogna fare squadra e quadrato tutti insieme, perché la battaglia non è persa. È di recente pubblicazione, infatti, anche un'importante pronuncia del Tar di Brescia (sentenza n. 899 del 30 giugno 2016), nella quale i giudici bresciani affermano che: *“il divieto di detenzione può essere disposto solo per sanzionare l'abuso di utilizzo o per sopraggiunta inaffidabilità del portatore”*. Nel merito il Tar precisa che il divieto di detenzione armi può essere disposto solo per sanzionare l'abuso di utilizzo o la sopravvenuta inaffidabilità del soggetto che le usi, non per punire l'esercizio della caccia in periodo vietato. Per dette violazioni i ricorrenti avevano pagato la somma sancita in oblazione, estinguendo così il titolo di reato. A parere del Tar, quindi, si è verificata un'illegittimità nella decisione di imporre ai cacciatori un divieto solo sulla base di un comportamento che

aveva avuto una sua definizione in sede penale con estinzione del reato. Ci si trova di fronte a una doppia applicazione sanzionatoria, tanto in materia specifica in merito alla normativa in materia di caccia, tanto all'applicazione al Tulpis per ulteriori provvedimenti come quelli adottati e poi impugnati avanti al Tar. Tali provvedimenti, agguangono i giudici bresciani, sono permessi *“esclusivamente nei casi in cui l'infrazione commessa, pur iscrivendosi in un contesto di attività di caccia, per le particolari modalità dell'infrazione medesima, concreti un'ipotesi di abuso della licenza ulteriore o comunque diversa e non riconducibile all'interno delle ipotesi tipizzate dalla normativa speciale”*. Da ultimo, è opportuno precisare che il potere discrezionale di vietare la detenzione e il porto d'armi e munizioni è pacificamente diretto a proteggere l'ordine pubblico e la pubblica incolumità nonché a prevenire il danno a terzi da indebito uso. La carenza del requisito di affidabilità si riscontra e si giustifica normalmente in relazione a condotte di ben altra gravità, che integrano un abuso delle armi stesse e costituiscono un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico. Risulta quindi *“illegittimo un provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile adottato nonostante la mancanza di una valutazione complessiva della personalità del soggetto richiedente in termini di affidabilità e/o di probabilità di abuso di licenza”* (Tar Napoli, sez. V, 18 gennaio 2011). Anche la Corte costituzionale, infatti, era a suo tempo intervenuta evidenziando come i fatti inerenti l'affidabilità del soggetto devono poter incidere in termini attuali sul relativo giudizio: *“da qui il corollario secondo cui (decisione del Consiglio di Stato, sez. VI del 23 febbraio 2007) non possono valutarsi condotte risalenti nel tempo, ovvero occasionali, che non possono ragionevolmente incidere sul giudizio concernente il comportamento futuro del soggetto in questione”*. Troppe licenze sono state sospese in attesa di giudizio in questi mesi, dal Trentino (circa 1.200) fino all'Umbria con circa 1.000 e fanno pensare a un semplicistico passaggio di spugna che lascerà molti dubbi interpretativi e ampi spazi per poter chiarire il giusto e corretto metro di giudizio!